

REGOLAMENTO
PER
LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE
INCARICHI PROFESSIONALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DEL CONSORZIO DELLA CHIUSA DI
SAN RUFFILLO E DEL CANALE SAVENA

VISTO lo **Statuto** del Consorzio, approvato con Regolamento del 1887, ed in particolare il Titolo II Capo 1° che disciplina “*Lavori e spese d’interesse Consorziale e mezzo che vi proveggono*”;

VISTO l’**Accordo di Cooperazione e Collaborazione** concluso dal Consorzio con il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e il Consorzio della Chiusa di San Ruffillo in data 24 ottobre 2012, avente il fine di creare un effettivo coordinamento ed una efficace cooperazione tra i Consorzi, al fine anche di dare completa e fattiva esecuzione agli accordi assunti con i Soggetti istituzionalmente competenti in materia di servizio pubblico integrato;

VISTO l’**Accordo di operatività** concluso tra il Consorzio e GAGRES srl, in data 27 marzo 2013, in applicazione ed esecuzione dell’art. 5, comma 12 e articolo 6, comma 8 dell’Accordo di Coordinamento e Cooperazione, con la finalità di creare un efficace ed efficiente operatività tra GACRES e il Consorzio nello svolgimento delle attività richieste dal Consorzio stesso;

VISTI gli **Appalti di servizi mediante affidamento diretto** conclusi di anno in anno tra il Consorzio e GAGRES srl, con cui il Consorzio affida a GACRES l’esecuzione di specifiche attività;

VISTO l’**art. 35 del d.lgs. 50/2016**, norma che prevede che le disposizioni del suddetto Codice si applichino ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie comunitarie, lasciando gli affidamenti di importo inferiore a dette soglie alla regolamentazione di secondo livello, tra cui anche il presente Regolamento;

VISTO l’**art. 36 del d.lgs. 50/2016**, norma che definisce gli scaglioni di importo per i diversi approvvigionamento;

CONSIDERATI i principi generali in materia di affidamenti pubblici, tra cui il principio di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di pubblicità e trasparenza e di rotazione;

**con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 18 febbraio 2019, si
approva il seguente Regolamento:**

PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di competenza del Consorzio finalizzati ai seguenti **approvvigionamenti**:

- **affidamenti sotto soglia**: conclusione di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie nei settori dei lavori, forniture di beni, prestazione di servizi, siano essi appalti o concessioni;
- **incarichi sotto soglia**: incarichi di consulenza e consulto professionale specialistico;
- **amministrazione diretta**: interventi organizzati direttamente dal Consorzio connotati dalla mancanza di stabile e istituzionale organizzazione e, quindi, diversi dalla gestione diretta.

2. Le **soglie** di rilevanza comunitaria sono gli importi economici espressi in euro, definiti periodicamente con atto della Commissione UE, oltre i quali sono applicabili le direttive comunitarie in materia di approvvigionamento e il d.lgs. 50/2016; dal giorno di entrata in vigore degli atti di modificazione delle soglie il presente Regolamento dovrà essere applicato nel rispetto dei nuovi limiti di importo.¹

¹ Al momento di approvazione del presente Regolamento, in forza del Regolamenti Commissione UE 2015 nn. 2170, 2171, 2172, la soglia per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori e/o servizi è di euro 5.225.000,00 mentre la soglia per gli appalti di servizi e forniture è di euro 209.000,00.

3. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono **I.V.A. esclusa**. Qualora il corrispettivo sia soggetto a **contribuzione integrativa obbligatoria**, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto di tali contributi.

4. In ogni caso, quando l'importo economico non possa essere determinato preventivamente in maniera certa e definitiva, sarà determinata in base alla spesa storica dell'anno precedente, rettificata, ove del caso, per essere adeguata alle sopravvenute nuove esigenze.

5. L'importo economico di volta in volta determinato è comprensivo degli oneri della sicurezza, e tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

6. Per la definizione di **appalti** e **concessioni** si rinvia all'art. 3, comma 1 lett. ii), ll), ss), tt), uu), vv) del d.lgs. 50/2016.

7. Per la definizione di **lavori, forniture e servizi** si rinvia alla vigente normativa dell'art. 3, commi 1 lett. nn), ss), e tt) del d.lgs. 50/2016.

8. In presenza di **contratti misti** comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture trova applicazione l'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

ART. 2

PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina gli approvvigionamenti sotto soglia perseguendo lo sviluppo di *iter* procedurali efficaci ed efficienti, svolti in tempi congrui e con modalità semplici sia per il Consorzio, sia per gli operatori economici interessati, nel rispetto dei seguenti **principi**:

- a) **buona spendita** delle risorse economiche del Consorzio, con il perseguimento della massima economicità nelle procedure di affidamento e della miglior allocazione delle risorse impiegate in termini di qualità-prezzo;
- b) **imparzialità** nella scelta del contraente e buon andamento nell'esecuzione delle attività nel perseguimento dei fini del Consorzio;
- c) **concorrenza per il mercato** nel rispetto della tutela della libera iniziativa imprenditoriale, dei lavoratori coinvolti nelle attività, dei singoli interessi di terzi coinvolti e di interessi generali incidenti.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola approvvigionamento il Consorzio opera mediante un Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2. Il RUP è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il RUP può essere nominato:

- a) di volta in volta, per uno specifico approvvigionamento;
- b) con atto generale, per una pluralità di approvvigionamenti determinati o determinabili.

4. Il RUP ha la funzione di assolvere a tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati esplicitamente dal presente Regolamento e quelli non espressamente affidati ad altro organo o soggetto, necessari per giungere all'approvvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei principi generali.

5. Il RUP ha il compito di chiedere il CIG per ogni approvvigionamento di propria competenza, ove obbligatorio.

ART. 4

APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI

1. Il Consorzio si approvvigiona mediante affidamento a operatori economici e soggetti terzi in generale, legittimati a contrarre con il Consorzio, di idonea professionalità ed adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a cui affida l'organizzazione delle attività in modo autonomo e con assunzione di rischio imprenditoriale.

2. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un

determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero.

Una volta stipulato l'accordo quadro nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta dal RUP secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:

- l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.

ART. 5

APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE INCARICHI PROFESSIONALI

1. Il Consorzio si approvvigiona di pareri, consulti, supporti e attività di tipo intellettuale mediante incarichi professionali affidati a persone fisiche legittimate a contrarre con il Consorzio, di idonea professionalità ed adeguata capacità.

ART. 6

APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Il Consorzio si riserva l'applicazione della amministrazione diretta nei limiti dell'art. 36, cc. 1 e 2 del d.lgs. 50/2016:

- per importi inferiori a 40.000, per servizi e forniture;
- per importi inferiori a 150.000, per lavori.

2. Il Consorzio agisce stabilmente ed in modo organizzato mediante gestione diretta, nei limiti delle attività istituzionali date dallo Statuto. L'amministrazione diretta, si differenzia dalla gestione diretta per la mancanza di stabile e ripetitiva organizzazione del Consorzio in relazione a quel determinato bisogno e approvvigionamento.

Comunque nella amministrazione diretta è il Consorzio, per mezzo del RUP ad organizzare l'approvvigionamento, mentre negli affidamenti, l'organizzazione è lasciata all'operatore economico, sotto il controllo del RUP.

ART. 7

DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO, ARTIFICIOSO ACCORPAMENTO E LOTTI

1. Nessun approvvigionamento può essere artificialmente frazionato ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Regolamento. Dall'artificioso frazionamento si distingue il mero frazionamento, ossia la suddivisione di interventi complessi in parti, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.

2. Nessun approvvigionamento può essere artificialmente accorpato ad un altro approvvigionamento ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Regolamento.

Dall'artificioso accorpamento si distingue il mero accorpamento, ossia l'unione di interventi sinergici e complementari tra di loro, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.

3. Per gli importi sotto soglia comunitaria per servizi, forniture e incarichi professionali e sotto euro 1.000.000,00 per i lavori non si procederà, di regola, alla suddivisione in lotti, salvo che il RUP non ne ravvisi l'efficacia ed efficienza, mediante motivazione.

PARTE II ***PROCEDIMENTO***

ART. 8 **INDIVIDUAZIONE** **DELLE ESIGENZE** **E DEI BISOGNI,** **PROGRAMMAZIONE** **DEGLI APPROVVIGIONAMENTI**

1. Per le acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 100.000 si applica l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e la disciplina attuativa della stessa norma.

2. Per le acquisizioni di lavori, di ogni importo, di applica l'art. 5 dell'Accordo di Cooperazione e Collaborazione.

3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 si applica l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e la disciplina attuativa della stessa norma.

4. Per servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 l'elenco delle esigenze è determinato dal RUP per gli interventi per cui sia stato nominato con atto generale, sentito il Segretario del Consorzio; negli altri casi al Segretario del Consorzio.

ART. 9 **DEFINIZIONE DELL'OGGETTO** **DELL'APPROVVIGIONAMENTO,** **PROGETTAZIONE**

1. Ogni approvvigionamento deve avere un oggetto determinato e/o determinabile.

2. Per i **lavori** di importo inferiore a 150.000 e per i lavori di manutenzione ordinaria è facoltà del RUP disporre di **progettazione semplificata** che comunque contenga un computo metrico estimativo e la quantificazione della spesa; negli altri casi trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per gli affidamenti di **servizi, forniture e incarichi professionali** di importo inferiore a 40.000, il RUP può decidere di non disporre di una progettazione, ma di una mera **descrizione dell'oggetto** nell'approvvigionamento.

4. Per gli affidamenti di servizi, forniture e incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000, è necessaria una **progettazione semplificata** rispetto a quanto definito all'art. 23, c. 15 del d.lgs. 50/2016.

ART. 10

RICERCA DI MERCATO OGGETTIVA: **LA CONSUTAZIONE DI MERCATO**

1. Le consultazioni di mercato sono di competenza del RUP e possono essere svolte, ove utili, sia per la programmazione degli approvvigionamenti, sia per la progettazione degli approvvigionamenti sia per l'affidamento degli stessi.

2. Le consultazioni di mercato sono ricerche di mercato **oggettive**, ossia finalizzate a comprendere **cosa il mercato offre** e con quali **possibili prezzi**.

3. Il RUP ha facoltà di compiere consultazioni preliminari di mercato finalizzate a:

- a) comprendere cosa il mercato propone in termini di tipologia, caratteristiche, qualità.
- b) definire il proprio preventivo di costo, corrispondente ad un *range* (minimo-massimo) di congruità;

4. Al fine di formare il proprio preventivo di spesa, il RUP ha facoltà di:

- a) utilizzare prezzari pubblici o costi/tariffe parametriche;
- b) utilizzare cataloghi o prezzi reperiti sul mercato anche *on-line*;
- c) richiedere uno o più preventivi di spesa a operatori economici dello specifico settore di mercato, scelti in quanto conosciuti o reperiti mediante ricerca.

I preventivi richiesti dal RUP hanno il solo fine di consentire al RUP di formare il proprio preventivo di spesa.

5. Il **preventivo** di costo richiesto ad un operatore economico si differenzia da una **offerta contrattuale** richiesta al medesimo operatore economico in quanto, il preventivo è generale indicazione di un prezzo di mercato reputato congruo, mentre l'offerta contrattuale è la specifica manifestazione di volontà di un operatore economico, per un determinato lavoro, servizio, fornitura o incarico univocamente determinati.

6. Le consultazioni di mercato si possono svolgere in modo informale, anche mediante richieste via e-mail ai soggetti contattati.

ART. 11

RICERCA DI MERCATO SOGGETTIVA: **L'INDAGINE DI MERCATO**

1. Le indagini di mercato sono di competenza del RUP.

2. Le indagini di mercato sono ricerche di mercato **soggettive**, finalizzate a individuare un **numero congruo di operatori economici** attivi nello specifico settore di mercato coincidente con uno specifico bisogno di approvvigionamento del Consorzio, interessati a negoziare e/o formulare offerta contrattuale.

3. Le indagini di mercato si svolgono mediante:

- a) **avvisi pubblici**;
- b) **elenchi pubblici**.

ART. 12
SCAGLIONI DI IMPORTO
E COMPETENZE

1. Fermo restando che i compiti istruttori spettano al RUP, il potere di impegnare la Società verso l'esterno è di competenza del Presidente del Consorzio e/o di procuratori speciali e/o generali incaricati con apposito atto legittimante, esercitando tale potere nei limiti Statutari o della procura conferita.

2. Il Segretario del Consorzio ha il potere di chiedere al RUP resoconti sullo stato delle procedure, al fine di relazionare agli organi consortili.

ART. 13
ISTRUTTORIA PER GLI AFFIDAMENTI

1. L'istruttoria per l'approvvigionamento è compiuta dal RUP a prescindere da chi poi sia il soggetto legittimato a contrarre per il Consorzio verso l'esterno.

2. I procedimenti di istruttoria variano al variare degli importi; il presente Regolamento disciplina le attività istruttorie minime del RUP, lasciando allo stesso la facoltà di utilizzare procedimenti istruttori più rigorosi in casi peculiari e previa esplicita motivazione.

ART. 14
ISTRUTTORIA PER
AFFIDAMENTI DIRETTI
(IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO)

1. Per gli **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno, se a conoscenza del *range* di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, ha facoltà di richiedere **offerta ad un unico operatore economico**, chiedendo la **dichiarazione di legittimazione a contrarre** e la copia della **certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato**.

L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:

- a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze del Consorzio, in termini di qualità e quantità;
- b) l'idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre e di capacità/qualificazione;
- c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto offerto in termini di qualità, quantità e capacità/qualificazione.

2. Per **incarichi professionali** di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP basandosi ove esistenti sulle **tariffe professionali** per quanto attiene all'individuazione del *range* di congruità del costo, ha facoltà di richiedere **offerta** ad un unico professionista/operatore economico, chiedendo la **dichiarazione di legittimazione a contrarre** e il **curriculum vitae**.

L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:

- a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze del Consorzio in termini di qualità e quantità;
 - b) l' idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre, professionalità, specializzazione;
 - c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto proposto in termini di qualità, quantità, professionalità e specializzazione.
3. Quando si richiede una sola offerta, la stessa può essere chiesta anche in modo informale, non contenuta in busta chiusa, anche mediante PEC. Se l'offerente era stato in precedenza coinvolto in una consultazione di mercato, lo stesso potrà confermare il proprio preventivo o modificarne l'importo in offerta.

ART. 15
ISTRUTTORIA PER
AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E
INCARICHI PROFESSIONALI
PREVIA INDAGINE DI MERCATO
(IMPORTO INFERIORE SOGLIA
COMUNITARIA)

1. Per gli **affidamenti di servizi e forniture** di importo uguale o **superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di rilevanza comunitaria**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno in quanto non conosca il *range* di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza del Consorzio.

- 2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi o, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi.
- 3. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.
- 4. L'avviso deve indicare un numero minimo di soggetti che saranno inviati ad offrire mediante apposita lettera di invito, non inferiore a 5.
- 5. L'avviso prevede che:
 - a) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti inviati;
 - b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero inferiore a quanto fissato, non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno inviati tutti e solo i soggetti ammessi;
 - c) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno:
 - a. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso e non deve essere inferiore a 5, mediante sorteggio;
 - b. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse.

6. L'operatore economico uscente, che ha svolto il servizio, fornitura o incarico subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, è inviato di diritto, senza partecipare al sorteggio e senza essere scelto dal RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, senza ordini di servizio e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.

7. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti inviati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o mediante ulteriore sorteggio.

8. I soggetti selezionati ricevono la lettera di invito ad offrire; gli altri sono esclusi e ne riceveranno comunicazione.

9. Le offerte devono essere richieste in busta chiusa per impedire la visione delle stesse prima del termine di ricezione indicato in lettera di invito.

ART. 16

ISTRUTTORIA PER

AFFIDAMENTI DI LAVORI

(IMPORTO INFERIORE 1.000.000,00 EURO)

in base a quanto previsto dall'art.1 c.912 della

l.n.145 del 2018

1. Per gli affidamenti di lavori di importo uguale o superiore a 40.000 euro e sino 150.000, il RUP richiede n. 3 offerte.

2. Per gli affidamenti di lavori di importo uguale o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro il RUP, compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza.

3. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi e, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

4. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità/qualificazione per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.

5. L'avviso deve indicare un numero minimo di soggetti che saranno invitati ad offrire mediante apposita lettera di invito, che deve essere:

a) non inferiore a 10, in caso di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro;

b) non inferiore a 15, in caso di lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro.

6. L'avviso prevede che:

a) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti invitati;

b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero inferiore a quanto fissato, non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno invitati tutti e solo i soggetti ammessi;

c) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno:

- una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso e non deve essere inferiore a 10 o a 15 al variare dell'importo dei lavori per come sopra definito al precedente comma 5, mediante sorteggio;
- una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse;

7. L'operatore economico uscente, che ha svolto il lavoro subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, può essere invitato, previo sorteggio e/o invito del RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.

8. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti invitati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o mediante ulteriore sorteggio.

9. I soggetti selezionati riceveranno lettera di invito ad offrire; gli altri saranno esclusi e ne riceveranno comunicazione.

ART. 17
ELENCHI APERTI DI OPERATORI
ECONOMICI E/O PROFESSIONISTI

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 15 e 16 del presente Regolamento, il Consorzio può predisporre elenchi di operatori economici e/o professionisti dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali il RUP è tenuto ad individuare gli operatori economici da invitare.

2. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre e capacità/qualificazione.

3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

4. Gli elenchi predisposti possono essere utilizzati sia dal Consorzio, sia dagli altri due Consorzi soci di GACRES, sia da GACRES stessa.

ART.18
ADESIONE ALLE CONVENZIONI
QUADRO

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articolo 15, 16 e 17 del presente Regolamento, l'approvvigionamento può essere effettuato mediante centrali di committenza e/o altri soggetti aggregatori legittimati.

ART. 19
MODALITA' DI SCELTA DEI
CONTRAENTI

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:

a) mediante l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi di valutazione e criteri motivazionali di valutazione preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito. In casi di applicazione di tale criterio la valutazione è demandata ad apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Sino a quando non vi saranno disposizioni diverse, la Commissione sarà formata da soggetti interni al Consorzio o di altri soggetti pubblici.

b) mediante **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, così presentato:

- per i contratti da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **a corpo** mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **parte a corpo e parte a misura** offerta a prezzi unitari.

ART.20

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. I requisiti di legittimazione a contrarre, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dagli operatori economici mediante

dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii..

2. Per gli affidamenti e gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute avviene a campione.

3. La verifica a campione si svolge ogni sei mesi mediante prelievo da parte del Segretario del Consorzio di un numero non inferiore al 10% (dieci per cento) delle dichiarazioni rese nel semestre di riferimento da sottoporre a verifica per opera del RUP relativo alla procedura per cui la dichiarazione è stata resa.

ART. 21

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. Salvo che la legge disponga diversamente, la stipulazione dei contratti relativi a procedure di importo sotto soglia comunitaria avviene mediante scrittura privata.

2. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o lettere commerciali o l'ordinativo.

ART. 22

CASSA ECONOMALE

1. Il Consorzio crea una cassa economale composta da denaro contante dato nella custodia di persona determinata indicata da apposito atto del Consorzio in cui si indica anche la persona

sostituita in caso di assenza o impossibilità della persona preposta in via prioritaria.

2. L'importo massimo che può contenere la cassa economale è di euro 1.500,00.

3. Per le spese mediante uso della cassa economale il soggetto che ha effettuato la spesa è tenuto a rendere apposita documentazione giustificativa al custode della cassa al fine di richiedere la restituzione del denaro speso.

4. I rimborsi effettuati dalla cassa economale sono per le spese minute non effettuabili in modi differenti dall'uso del contante quali a titolo esemplificativo le spese per trasferta (vitto, alloggio, taxi, treno e trasporti in generale) o altre spese di modico valore di prassi compiute con acquisito diretto (bolli etc.)

ART. 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Consorzio, in persona del RUP, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve provvedere a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/10, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente,

3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della

società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della L. 136/10.

4. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura territorialmente competente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10.

7. Le spese compiute mediante cassa economale sono esentate dal CIG.

PARTE III

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 24

URGENZA

1. In tutti i casi in cui vi è la necessità di provvedere d'urgenza, il RUP motiva lo stato

d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per rimuoverlo.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. L'esecuzione dei lavori in questione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal RUP.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Il RUP compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consorzio che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

2. In base alla gerarchia della fonti del diritto ed al principio di successione delle leggi nel tempo, qualora dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che modificano le norme previste nel presente Regolamento, queste ultime norme del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute; nei tempi più brevi comunque il presente regolamento sarà modificato in modo espresso.

PARTE IV ***DISPOSIZIONI FINALI***

ART. 25 **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.